

DELIBERA N. 393/24/CONS

**PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ALLA VOLTURA DELLE
AUTORIZZAZIONI PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DALLA
SOCIETÀ MEDIASPORT GROUP S.P.A. IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
ALLA SOCIETÀ PUBLI STEP S.R.L.**

**(Servizi di media audiovisivi satellitare “MS CHANNEL”, “MS MOTORTV2” e
“MS PLUS”)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 9 ottobre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e, in particolare, l’articolo 10-bis;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante *“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018,*



recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato", come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE"*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS, del 22 novembre 2023, recante *"Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta"* e, in particolare, gli articoli 3, 10, 11 e 18 (di seguito, il Regolamento);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *"Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 270/23/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell'11 settembre 2024;

VISTA la delibera n. 467/18/CONS, del 27 settembre 2018, con la quale la società Mediasport Group S.p.a. (già Mediasport Production S.r.l.) è stata autorizzata a diffondere via satellite il servizio di media audiovisivo denominato MS CHANNEL;

VISTA la delibera n. 55/21/CONS, del 18 febbraio 2021, con la quale la società Mediasport Group S.p.a. è stata autorizzata a diffondere via satellite il servizio di media audiovisivo denominato MS MOTORTV 2;

VISTA la delibera n. 56/21/CONS, del 18 febbraio 2021, con la quale la società Mediasport Group S.p.a. è stata autorizzata a diffondere via satellite il servizio di media audiovisivo denominato ACI SPORT TV, successivamente variato in MS PLUS;

VISTA la Sentenza del Tribunale di Novara n. 3/2024 del 18 gennaio 2024, pubblicata il 24 gennaio 2024, con la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale di Mediasport Group S.p.a. (C.F. 02539650032) e autorizzato il Curatore nominato a proseguire l'esercizio dell'impresa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) la società Publi Step S.r.l., con sede legale in Roma, via dei Prati Fiscali n. 289/B (C.F. 17314211008), con istanze in data 5 aprile 2024 (Prot. Ili Agcom n. 99700 – n. 99717- n. 99737) – e successiva integrazione in data 13 maggio 2024 (Prot. Agcom n.

131045) – ha richiesto, a seguito della sottoscrizione in data 8 novembre 2023 di un contratto di affitto di canali satellitari, la voltura delle autorizzazioni per la diffusione via satellite dei servizi di media audiovisivi denominati MS CHANNEL, MS MOTORTV2 e MS PLUS, rilasciate alla società Mediasport Group S.p.a. attualmente in liquidazione giudiziale come da Sentenza del Tribunale di Novara n. 3/2024 del 18 gennaio 2024;

2) le istanze, precedute e seguite da ulteriore corrispondenza sia con l'Ufficio procedente che con il soggetto cedente, sono risultate incomplete, in quanto basate sulla stessa copia del contratto di affitto dei canali satellitari – peraltro, non sottoposta a registrazione ed avente una data di decorrenza effettiva non precisata – e che, in base a quanto riferito dal Curatore della liquidazione giudiziale avrebbe dovuto essere oggetto di modifica da sottoporre al Giudice delegato *“per ottenere la necessaria autorizzazione a procedere con la sottoscrizione della modifica contrattuale”* e, altresì, incomplete delle necessarie dichiarazioni di rinuncia alle autorizzazioni da parte della società cedente. Tale circostanza è stata evidenziata a entrambe le Parti – cedente e cessionario – dall'Ufficio procedente con nota in data 3 maggio 2024 (Prot. Agcom n. 123376), con richiamo alle disposizioni e ai termini stabiliti dal *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”* adottato con la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023;

3) con note in data 13 e 14 maggio 2024 (Prot.lli Agcom n. 131045 e n. 132396), la società Publi Step S.r.l. ha informato di avere accettato le modifiche contrattuali e il Curatore della liquidazione giudiziale - nel comunicare che il Giudice delegato del Tribunale di Novara aveva autorizzato in data 10 maggio 2024 l'accettazione della proposta di modifica della scrittura privata datata 8 novembre 2023 - ha precisato che *“la dichiarazione di rinuncia alle autorizzazioni da parte della Liquidazione giudiziale di Mediasport (Group) spa potrà essere rilasciata solo dopo l'avvenuto accredito degli importi dovuti e pertanto l'affittuaria (Publi Step S.r.l.) è stata invitata a provvedere con la massima celerità.”* A questo invito ha fatto seguito, in data 23 maggio 2024, l'intimazione alla società Publi Step S.r.l., da parte del Curatore della liquidazione giudiziale, al pagamento dei canoni scaduti, con successive repliche – non risolutive – della società Publi Step S.r.l. in data 24 maggio 2024 e 13 giugno 2024;

4) con note in data 11 e 17 giugno 2024 (Prot.lli Agcom n. 161900 e n. 166742), il Curatore della liquidazione giudiziale ha comunicato la risoluzione del contratto di affitto dei canali satellitari in oggetto e, di seguito, il Legale incaricato dalla Liquidazione giudiziale della società Mediasport Group S.p.a. ha formalmente notificato alla società Publi Step S.r.l., e per conoscenza a questa Autorità, che *“In forza quindi dell'art. 4 del citato contratto, che contiene la clausola risolutiva espressa a fronte del mancato adempimento anche di una sola delle obbligazioni previste, esso deve intendersi*

risolto, esercitando la Liquidazione Giudiziale il proprio diritto di avvalersene.”, con diffida “a voler retrocedere al Curatore della Liquidazione Giudiziale di Mediasport Group s.p.a. le autorizzazioni oggetto del contratto di licenza, invitandovi a cessarne ogni utilizzo a far data dalla ricezione della presente comunicazione.”;

VISTA la nota in data 26 giugno 2024 (Prot. Agcom n. 177987) con la quale l'Ufficio procedente ha notificato alla società Publi Step S.r.l. (e, per conoscenza, alla controparte) i motivi ostativi all'accoglimento delle istanze in oggetto ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/90, ritenendo dette istanze non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 10 del Regolamento e, di conseguenza, improcedibili;

PRESO ATTO che la società Publi Step S.r.l. non si è avvalsa del diritto di presentare, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/90, le proprie osservazioni ai “*motivi ostativi*” nei dieci giorni successivi alla notifica della relativa comunicazione;

CONSIDERATO che, in base alle evidenze sopra descritte, e, in particolare, all'elemento caratterizzante la richiesta di voltura presentata dalla società Publi Step S.r.l., ossia la risoluzione del contratto di affitto dei canali satellitari autorizzati alla società Mediasport Group S.p.a., le istanze presentate dalla medesima non risultano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 10 del Regolamento;

RITENUTO, pertanto, che nel caso di specie, non appaiono sussistere i presupposti previsti dalla normativa vigente affinché si possa procedere alla voltura delle autorizzazioni alla diffusione via satellite dei servizi di media audiovisivi denominati MS CHANNEL, MS MOTORTV2 e MS PLUS in favore della società Publi Step S.r.l.;

RITENUTO, altresì, di accogliere la richiesta del Curatore della liquidazione giudiziale, pervenuta in data 21 giugno 2024 (Prot. Agcom n. 172920), di sospensione di tutte le autorizzazioni in essere rilasciate da questa Autorità alla società Mediasport Group S.p.a., giusta la Delibera n. 392/24/CONS del 9 ottobre 2024;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento *concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

La società Publi Step S.r.l., con sede legale in Roma, via dei Prati Fiscali n. 289/B (C.F. 17314211008), non è autorizzata - causa la risoluzione del contratto di affitto dei canali satellitari sottoscritto in data 8 novembre 2023 e modificato con autorizzazione del

Giudice delegato del Tribunale di Novara in data 10 maggio 2024 - alla diffusione via satellite dei servizi di media audiovisivi denominati MS CHANNEL, MS MOTORTV2 e MS PLUS, in quanto, allo stato, le relative autorizzazioni rilasciate alla società Mediasport Group S.p.a., attualmente in liquidazione giudiziale, non sono volturabili.

L'eventuale diffusione dei servizi di media audiovisivi MS CHANNEL, MS MOTORTV2 e MS PLUS, qualora effettuata da soggetti differenti dal Curatore della liquidazione giudiziale autorizzato dall'Autorità giudiziaria a proseguire l'esercizio dell'impresa, verrà considerata effettuata in assenza delle autorizzazioni di competenza di questa Autorità e sarà soggetta all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, così come previsto dall'articolo 18 del Regolamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba